

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 490

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato SCOTTO

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato o in regime di somministrazione di lavoro

*Presentata il 28 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appare urgente un intervento normativo che vada a incidere in maniera chiara e netta sul tema dei lavoratori somministrati. Si ricorda che questa particolare tipologia di contratto vede — all'interno del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore — la comparsa di un soggetto terzo che si fa carico di assumere il lavoratore e di metterlo a disposizione di un datore di lavoro che prende il nome di « utilizzatore ».

Si ricorda anche che la legge è stata introdotta nel nostro ordinamento per permettere un ingresso nel mercato del lavoro in maniera più flessibile e agile, ma che comunque deve essere garantito al lavoratore il diritto di poter avere la possibilità di essere stabilizzato dall'azienda utilizzatrice nel caso quest'ultima ne avesse bisogno. Questo intervento normativo va nella dire-

zione di incrementare le possibilità di assunzione da parte dei lavoratori somministrati, intervenendo sia sul decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che sul decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. È stato, infatti, verificato dalla NIDIL-CGIL che, dopo la pandemia, le assunzioni con contratti di somministrazione hanno ricominciato a crescere, ma in molti casi non si tratta di un periodo iniziale verso un contratto stabile. Emergono invece due fenomeni preoccupanti: da un lato in alcune aziende (spesso multinazionali) vediamo un utilizzo prolungato della somministrazione nella versione dello *staff leasing* (lavoratore in prestito) con anzianità che raggiungono i 10 anni presso la stessa azienda, senza opportunità di stabilizzazione; dall'altro, nelle mansioni a bassa qualifica, osser-

viamo un continuo *turn over*, secondo una logica « usa e getta ».

A fronte dell'imponente investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza è necessario promuovere lavoro di qualità. A questo fine la presente proposta di legge introduce anche per i lavoratori in somministrazione il diritto di precedenza sia rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa azienda utilizzatrice, sia rispetto a nuovi contratti a termine, per impedire il fenomeno del *turn over*. Allo

stesso modo, non va tollerato che nella pubblica amministrazione sia negato ai lavoratori in somministrazione il riconoscimento dell'esperienza pregressa ai fini dell'accesso alle selezioni pubbliche: dal comparto sanità, agli enti locali e ai Ministeri, vediamo un uso importante dei lavoratori in somministrazione anche in tutto il Paese, un uso che deve poter trovare un effettivo riconoscimento nelle opportunità di ingresso offerte a tali lavoratori.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« 1. Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate »;

*b)* al comma 2 dell'articolo 34, le parole: « di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 21, comma 2, e 23 ».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.



\*19PDL0008430\*